

ORDINANZA N. 1/2023/OLB
AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA
PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA
COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI OLBIA COSTA SMERALDA**

- VISTI** gli artt. 687, 690, 705, 718, 726, 727, 728, 729, 1174, 1175, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942, modificato dal D.Lgs. n. 96 del 9 maggio 2005 e dal D.Lgs. n. 151 del 15 marzo 2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) 139/2014 del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** la Legge n. 265 del 09 novembre 2004 la quale stabilisce che l'ENAC, sentiti il Gestore Aeroportuale e l'ENAV S.p.A., per le materie di competenza, nonché gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta il "Piano di Emergenza Aeroportuale";
- VISTA** la Circolare ENAC APT-18A "Piano di Emergenza Aeroportuale – incidente aereo" del 30 gennaio 2008, per le parti applicabili;
- VISTA** la Circolare ENAC GEN-05A "Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari" del 12/10/2018;
- VISTA** la nota del Direttore Generale ENAC prot. n. ENAC-DG-09/05/2019-0053162-P;





- VISTE** le Sentenze del Consiglio di Stato n. 5946/2013 e n. 661/2015;
- CONSIDERATO** che ai sensi della normativa vigente, il Gestore aeroportuale deve assicurare la disponibilità delle risorse organizzative e l'efficiente e ottimale utilizzo dei mezzi e delle infrastrutture aeroportuali;
- VISTO** Il documento di valutazione di rischio sanitario sottoscritto digitalmente e trasmesso con nota AREUS prot. n. PG/2023/000438 del 21/3/23
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare il Piano di Emergenza Aeroportuale in caso di incidente aereo, adottato con Ordinanza ENAC n. 2/2022/OLB del 8/9/22, in base alle risultanze del documento di valutazione del rischio sanitario;
- VISTA** la comunicazione e-mail della Direzione Operazioni Centro inviata all'ENAC – DA Sardegna e alla GEASAR in data 27/3/23, in cui si specifica che il change, relativo alle modifiche apportate al manuale d'aeroporto sull'operatività del SSA, è di livello 2 e pertanto la modifica è *“Not prior approval”*
- VISTA** la comunicazione mail GEASAR del 28/3/23 all'Emergency Response Committee delle modifiche apportate alla parte E sez. 19 e suoi allegati comprensiva del Piano d'Emergenza Aeroportuale ed. 5 rev.01.
- VISTA** la nota con la quale il Gestore aeroportuale Geasar S.p.A. ha inviato la versione aggiornata del PEA, acquisita al protocollo ENAC-PROT-30/08/2022-41054-A

ORDINA

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Con la presente Ordinanza è adottato il Piano di Emergenza Aeroportuale del 31/03/2023 Allegato 19.4.1 Sez. 19 Ed. 5 Rev.01, il quale, allegato alla presente Ordinanza, ne forma parte integrante.
2. Il Piano di Emergenza, redatto dal Gestore Aeroportuale Geasar S.p.A., è inserito alla Sez. 19 del Manuale di Aeroporto e si applica all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda in caso di allarme, emergenza e incidente aereo.



Articolo 2

Enti/Operatori aeronautici coinvolti

1. Gli Enti ed i Soggetti ai quali sono affidati compiti e funzioni previsti dal Piano di Emergenza allegato, provvederanno rispettivamente a svolgerli ed esercitarli attraverso l'adozione di procedure interne autonome e coerenti con le disposizioni dello stesso e dovranno porre in essere ogni atto necessario ai fini dell'organizzazione interna, del coordinamento e dell'addestramento periodico del proprio personale in funzione del contenuto delle procedure elencate.

2. Enti e Soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Gestore aeroportuale Geasar S.p.A. ogni modifica della propria organizzazione e dei recapiti, che possano essere rilevanti ed avere influenza sull'efficacia del Piano di Emergenza. Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente agli altri Enti e soggetti interessati le eventuali modifiche appena menzionate.

Articolo 3

Obblighi

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

2. Ove il fatto non costituisca reato, l'inosservanza comporta l'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

3. I contravventori saranno ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza delle loro azioni e omissioni.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalle ore 00.01 del 01/04/2023.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è abrogata l'Ordinanza 2/2022 ed ogni altra disposizione eventualmente in contrasto con la stessa.

Articolo 5

Diffusione

1. La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale www.enac.gov.it.

2. La stessa, unitamente al Piano di Emergenza, viene inoltrata al Gestore Aeroportuale Geasar S.p.A ai fini della massima diffusione tra gli Enti e i soggetti interessati.

3. Tutti gli Enti e soggetti interessati dovranno conservare e mantenere aggiornato il Piano in proprio possesso, darne diffusione al proprio interno e curare la riservatezza dello stesso nei confronti di soggetti terzi.



Articolo6

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'ENAC.

Olbia 31 marzo 2023

Il Direttore

Dott. Alberto Marchesi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)